# TAR PUGLIA 15 GENNAIO 2021, N. 72

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PERLA PUGLIA**
**(SEZIONE PRIMA)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 845 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G. A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**CONTRO**

Comune di Troia, non costituito in giudizio;

**PER L'ANNULLAMENTO**

dell'ordinanza di demolizione di opere abusive e rimessione in pristino, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, per la realizzazione in assenza di titolo abilitativo di un ampliamento volumetrico all'immobile, censito catastalmente al foglio -OMISSIS-, adottata in data del 15 maggio 2020, n. -OMISSIS- di protocollo;

**NONCHÉ**

di ogni atto connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. A. G. A. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale medesimo;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso notificato il 6.7.2020 e depositato in Segreteria il 24.7.2020, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.

Più nel dettaglio, col detto mezzo di gravame veniva impugnata l'ordinanza di demolizione di opere abusive e rimessione in pristino emessa dal Coordinatore del Settore III, Ufficio Tecnico - Settore Tecnico Manutentivo, del Comune di Troia, notificata al ricorrente in data 18 maggio 2020. In detta ordinanza, la P.A. procedente, dopo aver premesso:

- che, con nota del 27 dicembre 2019, l'Amministratore del Condominio di piazzale -OMISSIS- di Troia, a seguito di autorizzazione assembleare asseritamente illegittima ed oggetto di impugnativa pendente dinanzi al Tribunale di Foggia con numero di R.G. -OMISSIS-, aveva segnalato un presunto abuso edilizio che sarebbe stato commesso dal -OMISSIS- -OMISSIS-presso il proprio immobile, facente parte del detto Condominio;

- che era stato effettuato sopralluogo, da parte del personale dell'Ufficio Tecnico, unitamente a personale del Servizio di Polizia Locale, alla presenza del -OMISSIS-, nonché del legale e del tecnico di sua fiducia;

- che il Comune di Troia aveva segnalato presunti abusi edilizi con nota del 5 marzo 2020;

- che a tale segnalazione vi era stato riscontro con nota del 1 aprile 2020 del legale del -OMISSIS-;

svolte tali preliminari considerazioni e dopo aver altresì evidenziato che "non risultano agli atti di questo ufficio titoli abilitativi necessari alla realizzazione di dette opere", emetteva l'ordinanza di demolizione oggetto. Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, censurandone - in estrema e doverosa sintesi - il difetto di motivazione e la violazione di legge, altresì dolendosi del vulnus arrecato al proprio legittimo affidamento. Il Comune di Troia restava contumace. All'udienza in camera di consiglio del 4.9.2020, con ordinanza n. 555/2020, l'istanza cautelare veniva accolta, al fine di consentire di giungere alla decisione di merito re adhuc integra. All'udienza pubblica telematica del 2.12.2020, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto. Nessuna delle censure mosse al provvedimento impugnato coglie nel segno. Sul piano del censurato difetto di motivazione, l'ingiunta misura repressivo-ripristinatoria è da ritenersi sorretta da adeguato e sufficiente corredo argomentativo, allorquando - come, appunto, nel caso di specie - sia rinvenibile la compiuta descrizione delle opere abusive in questione (anche mediante rinvio ai contenuti del verbale del sopralluogo del 31.1.2020), nonché l'individuazione delle violazioni accertate (interventi eseguiti in assenza del titolo edilizio) (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. IV, n. 2441/2007; n. 2705/2008; sez. V, n. 4926/2014; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5672/2014; sez. III, n. 1770/2015; Sez. IV, n. 39/2018; Salerno, sez. II, n. 397/2017; Salerno, sez. II, n. 576/2020; sez. IV, n. 1434/2017; sez. VIII, n. 2870/2017; sez. VII, n. 3447/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 57/2008; n. 1318/2009; n. 1768/2009; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 475/2008; Palermo, sez. II, n. 866/2015; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8117/2008; n. 2358/2009; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1601/2016; TAR Basilicata, Potenza, n. 951/2016; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1435/2016).

Secondo la giurisprudenza, quindi, devono ritenersi sufficientemente motivati i provvedimenti di demolizione contenenti il riferimento alle risultanze istruttorie, alla normativa violata e agli abusi commessi; nello specifico, l'incontestata realizzazione di nuovi volumi in addizione a volumi preesistenti, insieme alla descrizione dell'abuso e all'indicazione dell'assenza di un idoneo titolo edilizio, rendono la motivazione del provvedimento demolitorio pienamente comprensibile all'interessato, nonché adeguatamente e congruamente predisposta.

Peraltro, come correttamente ricordato dalla stessa parte ricorrente "chi realizza interventi ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, posto che, in tali casi, solo il privato dispone, ed è normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea al fine di fornire utili elementi di

valutazione quali fotografie con data certa dell'immobile, estratti delle planimetrie catastali, il progetto originario e i suoi allegati, e quant'altro di utile." (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 4957 del 3.10.2014). Su tale presupposto, anche la corretta individuazione materiale dell'abuso era da considerarsi necessariamente collegata al supporto descrittivo dello stato dei luoghi e degli interventi svolti che la stessa parte ricorrente avrebbe dovuto fornire all'Amministrazione al fine di poter restituire a piena legittimità edilizia quanto realizzato senza titolo.

In proposito, la relazione tecnico illustrativa a firma dell'ing. -OMISSIS- prodotta in sede collaborativa da parte ricorrente costituiva, pertanto, un mero contributo istruttorio doveroso e non certo un atto di cui l'Amministrazione dovesse necessariamente tenere conto nel quadro motivazionale del provvedimento impugnato, che nel disporre la demolizione e la riduzione in pristino doveva viceversa attenersi agli asciutti canoni motivazionali sopra ricordati e correttamente concretizzati nel provvedimento impugnato. Del tutto prive di rilievo sono poi le censure, invero peraltro assai generiche, con le quali si evidenzierebbe la sussistenza di un presunto legittimo affidamento, maturato medio tempore fra la realizzazione di quanto edificato ed il rilievo della sua illegittimità edilizia. Sul punto, come è noto, "il tempo trascorso fra la realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina, in capo al privato, l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e né innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione, ciò in quanto il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell'intervento edilizio" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 9.5.2019, n. 2500), trattandosi peraltro, di per sé, di un illecito avente carattere permanente.

Da ultimo, quanto ai paventati rischi per la stabilità dell'edificio che deriverebbero dalla "manomissione" connessa agli interventi demolitivi disposti con il provvedimento impugnato, con l'asserito pericolo per la pubblica e privata incolumità che, in tesi, ne potrebbe derivare, occorre osservare che tali aspetti della problematica in esame non intaccano in alcun modo la piena legittimità dell'ordinanza di demolizione in oggetto, potendo e dovendo i medesimi essere affrontati in sede esecutiva, se e nel caso in cui si dovesse giungere effettivamente alla riduzione in pristino dell'abuso per intervento diretto della Pubblica Amministrazione. Da quanto sin qui evidenziato consegue, dunque, l'integrale rigetto del ricorso in epigrafe, in quanto infondato nel merito. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Da ultimo, tenuto conto della complessità in fatto della questioni affrontate e della peculiarità, anche processuali, del caso di specie, le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti.

**P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore